

Agostino filosofo del diritto: la lettura di Sergio Cotta

PAOLO DI LUCIA

Istituto di Filosofia e sociologia del diritto
Università degli Studi di Milano
dilucia@fildir.unimi.it

1. Nella *Prefazione* al proprio libro *La città politica di Sant'Agostino* (1960), opera da cui è tratto lo studio intitolato: *Legge e sicurezza* (che qui di seguito si ripubblica),¹ il filosofo del diritto italiano Sergio Cotta² traccia una illuminante sintesi del proprio itinerario nell'opera di Agostino:

Lo studio di Agostino mi ha invero confermato in due convincimenti.

Primo: che il principio basilare della dottrina giusnaturalistica così com'è tradizionalmente intesa (e cioè che fondamento della giuridicità sia la giustizia) non è tanto evidente nel pensiero cristiano quanto di solito si crede. L'insistenza, propria di tale pensiero, sulla "giustizia" della legge ha di mira non già la qualificazione giuridica di essa (problema maturato successivamente), bensì la sua obbligatorietà in coscienza.

Secondo: che dalla "natura" non si possono ricavare regole di condotta aventi *valore*, cioè regole assolute, immutabili ed eterne. Tutto ciò che la natura

¹ S. COTTA, *Legge e sicurezza*, in ID., *La città politica di Sant'Agostino*, Edizioni di Comunità, Milano 1960, 133-152.

² Formatosi alla scuola torinese di Gioele Solari e di Norberto Bobbio, Sergio Cotta [Firenze, 1921-2007] ha insegnato Filosofia del diritto dal 1956 nelle Università di Perugia, Trieste, Firenze e, dal 1965 al 1995, a Roma, dove ha diretto per trent'anni l'Istituto di Filosofia del diritto. È stato direttore della «Rivista internazionale di Filosofia del Diritto» dal 1968, socio nazionale dell'Accademia dei Lincei dal 1995, promotore dell'associazionismo dei giuristi cattolici. Tra le sue opere principali si ricordano: *Gaetano Filangieri e il problema della legge*, Giappichelli, Torino 1954; *Il concetto di legge nella Summa Theologiae di San Tommaso*, Giappichelli, Torino 1955; il già citato *La città politica*; *La sfida tecnologica*, Il Mulino, Bologna 1968; *L'uomo tolemaico*, Rizzoli, Milano 1975; *Perché il diritto*, La Nuova Italia, Brescia 1979; *Perché la violenza? Una interpretazione filosofica*, Japadre, L'Aquila 1978; *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Giuffrè, Milano 1981; *Dalla guerra alla pace. Un itinerario filosofico*, Rusconi, Milano 1989; *Diritto, persona, mondo*, Giappichelli, Torino 1989; *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1991; *I limiti della politica*, Introduzione di G. Marini, Il Mulino, Bologna 2002; *Il diritto come sistema di valori*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2004. Sull'opera di Cotta cfr. F. D'AGOSTINO (cur.), *L'indirizzo fenomenologico e strutturale nella filosofia del diritto italiana più recente*, Giuffrè, Milano 1988, e F. D'AGOSTINO (cur.), *Ontologia e fenomenologia giuridica. Studi in onore di Sergio Cotta*, Giappichelli, Torino 1995. Per una bibliografia completa degli scritti di Cotta cfr. il volume: *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta. Atti della giornata Accademica tenuta a Roma il 10 novembre 1999*, Giappichelli, Torino 2000.

può offrire all'investigazione dell'uomo è il dato della sua finitezza, che lo porta nel processo autoconoscitivo ad aprirsi all'Assoluto, a Dio.³

Nell'ambito della tradizione di pensiero chiamata 'giusnaturalismo', ambedue i convincimenti di Cotta, che ho citato, possono apparire provocatori.

Il *primo* di essi, in particolare, sembra negare la tesi secondo la quale il giusnaturalismo è quella concezione che "riduce la validità delle norme alla giustizia di esse".⁴

Il *secondo* dei due convincimenti di Cotta sembra contraddire la caratterizzazione del giusnaturalismo quale concezione che "pretende di dedurre un giudizio di valore da un giudizio di fatto".⁵

2. Ai due convincimenti esposti nella prefazione al libro su Agostino, Cotta giunge dopo aver condotto una sottile analisi del libro I del *De libero arbitrio*.

Nel dialogo tra Agostino e il suo amico Evodio, realmente svoltosi a Roma nel 388, la discussione sul problema della legge prende l'avvio da «una questione di carattere squisitamente morale proposta da Agostino nell'ambito della ricerca generale sull'origine del male: Che cosa è "*male facere*"? ossia qual è il criterio in base al quale giudichiamo cattiva un'azione?».⁶

Secondo Cotta, guardando con occhio moderno il dialogo tra Agostino e Evodio, si possono ritrovare «già presenti, sia pure in maniera implicita, e fra loro distinti, quasi tutti i giudizi formulabili nel corso dell'esperienza giuridica»:

- (i) giudizi di *legalità*, riguardanti la conformità dell'azione alla *norma*;
- (ii) giudizi di *validità*, riguardanti la giuridicità di una *norma*;

³ Cfr. COTTA, *La città politica di Sant'Agostino*, 8-9. Il primo convincimento espresso da Cotta è ripreso ed ampliato da Francesco D'Agostino (*L'antigiuridismo di Sant'Agostino*, «Rivista internazionale di Filosofia del Diritto», 64 [1987], 30-51; riedizione in ID., *Il diritto come problema teologico*, Giappichelli, Torino 1992, 113-141, alle pp.114-115): «Ciò che Agostino ha sentito come essenziale in ordine alla questione del diritto non è stato tanto il problema del suo fondamento [...], quanto il problema della sua osservanza. Cosa induce gli uomini a vivere nell'orizzonte del diritto, ad accettarne le norme, a conformarsi ad esse? O, viceversa, cosa li induce a disattenderle, anche quando ben ne conoscono (e ne approvano) l'esistenza?».

⁴ Cfr. N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Giappichelli, Torino 1958, 48: «Vi è una teoria che *riduce la validità a giustizia*, affermando che una norma è valida solo se è giusta; in altre parole fa dipendere la validità dalla giustizia. L'esempio storico più illustre di questa riduzione è la dottrina del diritto naturale».

⁵ Anche questa caratterizzazione del giusnaturalismo si trova in Norberto Bobbio, nell'opera: *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano 1965, 1984, 172-175.

⁶ Cfr. COTTA, *La città politica*, 134. Nel saggio *Droit et justice dans le De libero arbitrio de St. Augustin*, «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», 47 (1961), 159-172, Cotta distingue tre momenti distinti, ma convergenti, della riflessione di Agostino sull'esperienza giuridica:

- (i) È il diritto un criterio di giudizio morale? (*Lib. arb.* I, 3, 6 - 4, 10);
- (ii) V'è una distinzione tra giustizia della legge e giustizia dell'uomo? (*Lib. arb.* I, 5, 11-13);
- (iii) Qual è la distinzione tra leggi temporali e leggi eterne? (*Lib. arb.* I, 6, 14 - 16, 35).

(iii) giudizi di *conformità allo scopo*, riguardanti la rispondenza della norma al suo *fine* specifico (la sicurezza);

(iv) giudizi di *moralità*, riguardanti la conformità dell'azione al *valore*.

La distinzione delle quattro specie di giudizi normativi (esplicitati da Cotta), guida la ricerca di un criterio di giudizio dell'azione e si rivela decisiva, per interpretare correttamente il celebre passo del *De libero arbitrio* (I, 5, 11), nel quale Agostino afferma: *mihi lex esse non videtur quae iusta non fuerit*.⁷

3. A distanza di quasi vent'anni dall'analisi del *De libero arbitrio* condotta nel libro *La città politica di Sant'Agostino* (1960), Cotta è tornato a riflettere sistematicamente sulla filosofia del diritto di Agostino, sia nell'introduzione al *De civitate Dei* nelle *Opere complete* curate da padre Agostino Trapè (1979), sia nel saggio, più breve, *L'esperienza politica nella riflessione agostiniana* (1982).

In questi due saggi, sebbene abbia corretto nelle linee fondamentali l'impostazione del libro del 1960, Cotta non esita a confermare la validità delle analisi puntuali allora compiute e rilegge la riflessione di Agostino sull'esperienza giuridica alla luce di una rinnovata concezione del giusnaturalismo inteso come "ricerca del fondamento ontologico del diritto".⁸ Può quindi essere interessante, nel riproporre lo studio del 1960, riprodurre alcune righe dell'introduzione al *De civitate Dei* del 1979:

Mentre, se non m'inganno, esso [*La città politica di Sant'Agostino*, 1960] conserva ancora qualche validità nelle sue analisi puntuali relative alla visione agostiniana della politica, non ne condivido più la drasticità dell'impostazione di fondo. Da un lato, allora, m'ispiravo alla filosofia dei valori e al formalismo giuridico e dall'altro traevo dal principio della Caduta rigide conseguenze nei confronti del giusnaturalismo, da me oltre tutto identificato con la versione eccessivamente razionalistica che in quegli anni era diffusa nella cultura giuridico-politica cattolica.

Se tuttora credo che *quel* giusnaturalismo sia lontano dal pensiero di Agostino [...] sono convinto oggi che la meditazione agostiniana guidi a una comprensione approfondita e articolata della condizione umana, nella quale la dimensione ontologica, quella esistenziale e quella escatologica sono distinte eppur coerentemente connesse fra loro. In questo quadro, una

⁷ Nel libro *Il concetto di legge*, 129, Cotta aveva mostrato la «perfetta coerenza» della filosofia del diritto di Tommaso d'Aquino con questa tesi di Agostino. Cfr. anche COTTA, *Droit et justice*, 159-171. Sull'interpretazione dell'affermazione di Agostino nel *De libero arbitrio*, Cotta è tornato più recentemente nella seconda edizione (riveduta ed ampliata) dell'opera *Il diritto nell'esistenza*, 282.

⁸ Cfr. COTTA, *Il diritto come sistema*.

rinnovata concezione del giusnaturalismo trova a mio parere, il suo legittimo posto, come ricerca del fondamento ontologico del diritto.⁹

⁹ Cfr. S. COTTA, *Sant'Agostino. Struttura e itinerario della politica*, «Studium», 74 (1979), 153-181; riedizione in ID., *I limiti* 303-337 (pp. 303-304).